



RICONOSCIMENTO IMPRESE ALIMENTARI AI SENSI DEL REG.CE 853/2004 (ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE)

OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO: A CHI È RIVOLTO

L'operatore del settore alimentare (OSA) che **produce, trasforma, confeziona o deposita alimenti di origine animale** deve ottenere, per ciascuno degli stabilimenti posti sotto il proprio controllo e **prima di iniziare l'attività produttiva**, un **riconoscimento** formale da parte dell'Autorità sanitaria competente (Regione Piemonte), in conformità ai requisiti generali contenuti nel reg. CE 852/2004 e a quelli specifici contenuti nel reg. CE 853/2004, che si traduce nell'assegnazione di un numero di riconoscimento (*approval number*), più comunemente conosciuto come "**Bollo CE**".

Il riconoscimento consente la libera circolazione di alimenti di origine animale su tutto il territorio nazionale e verso:

- i Paesi dell'Unione Europea, per i quali devono essere rispettate le stesse norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti previste per la commercializzazione in ambito nazionale (Scambi comunitari);
- i Paesi Terzi, che stabiliscono singolarmente i requisiti e le procedure per l'esportazione in base alle esigenze di tutela sanitaria nei riguardi delle malattie animali e della sicurezza dei prodotti (Esportazioni).

Sono soggetti a riconoscimento, ai sensi del reg. CE 853/2004, gli impianti che svolgono le seguenti tipologie di attività, secondo la nomenclatura prevista a livello comunitario:

Attività generali	- Deposito frigorifero - Impianto di riconfezionamento
Carni di ungulati domestici (bovino – suino – equino – ovino – caprino)	- Macello - Laboratorio di sezionamento
Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate)	- Macello - Laboratorio di sezionamento
Carni di selvaggina allevata (grande selvaggina e ratiti)	- Macello - Laboratorio di sezionamento
Carni di selvaggina cacciata	- Centro di lavorazione selvaggina - Laboratorio di sezionamento
Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente	- Stabilimento produzione carni macinate - Stabilimento produzione preparazioni di carni - Stabilimento produzione carni separate meccanicamente
Prodotti a base di carne	- Impianto di trasformazione
Molluschi bivalvi vivi	- Centro di depurazione - Centro di spedizione - Centro di spedizione galleggiante



A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. IGIENE DELLA PRODUZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Sede di Direzione - via Cara de' Canonica n. 6 - 10041 CARIGNANO (TO)

tel. 0119698900 Fax 011046279

sito internet: www.aslto5.piemonte.it

e-mail: veterinari.b@aslto5.piemonte.it

e-mail certificata: protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

Sede Legale – Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri (To) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

Prodotti della pesca	<ul style="list-style-type: none">- Nave officina- Nave frigorifero- Stabilimento prodotti della pesca freschi- Locale macellazione animali acquacoltura- Impianto di trasformazione- Mercato ittico- Impianto collettivo aste- Impianto prodotti pesca separati meccanicamente
Latte e prodotti a base di latte	<ul style="list-style-type: none">- Centro di raccolta- Centro di standardizzazione- Stabilimento trattamento termico- impianto stagionatura- Impianto di trasformazione in alpeggio- Stabilimento di trasformazione (diverso dai precedenti)
Uova e ovo-prodotti	<ul style="list-style-type: none">- Centro di imballaggio- Stabilimento produzione uova liquide- Stabilimento di trasformazione (ovo prodotti)
Cosce di rana e lumache	<ul style="list-style-type: none">- Stabilimento di trasformazione
Grassi animali fusi	<ul style="list-style-type: none">- Centro di raccolta- Stabilimento di trasformazione
Stomaci, vesciche e intestini trattati	<ul style="list-style-type: none">- Stabilimento di trasformazione
Gelatine	<ul style="list-style-type: none">- Centro di raccolta- Stabilimento di trasformazione
Collagene	<ul style="list-style-type: none">- Centro di raccolta- Stabilimento di trasformazione

È possibile consultare l'elenco aggiornato degli stabilimenti in possesso di riconoscimento in Italia sul sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_PROD.jsp) e quelli di tutti gli Stati dell'UE sul sito della DG Salute e sicurezza alimentare della Commissione europea (http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm).

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO

NON sono soggette a **riconoscimento**, ai sensi del reg. CE 853/2004, **le seguenti attività**:

- COMMERCIO AL DETTAGLIO di alimenti di origine animale (macellerie, pescherie, ristoranti), anche su aree pubbliche o con altre forme di commercio itinerante - compresa la "fornitura di piccoli quantitativi di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione nell'ambito della stessa Provincia e delle Province contermini, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi" (reg. CE 853/2004, art. 1, paragrafo 2, lettera c);



- **PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI COMPOSTI:** cioè i prodotti alimentari ottenuti dalla combinazione di prodotti di origine vegetale e di prodotti di origine animale già trasformati, quali: pizza - paste con ripieno contenenti prodotti di origine animale trasformati - piatti pronti - prodotti da forno/ biscotti con creme, con burro - panini con prosciutto/ formaggio/salame - cioccolato al latte - prodotti di origine animale trasformati in cui un componente è stato sostituito con un ingrediente di origine vegetale (es. prodotti a base di latte dove la componente grassa è stata sostituita con grassi o oli vegetali) - preparazioni di uovo come la maionese;
- **PRODUZIONE E VENDITA DI GELATI:** gli stabilimenti che producono gelati rientrano nel campo di applicazione del reg. CE 852/2004, e pertanto sono soggetti al regime della semplice registrazione. Solamente per i gelati ottenuti a partire da latte crudo, cioè non sottoposto a trattamento termico, e destinati alla vendita all'ingrosso, è prevista l'applicazione del reg. CE 853/2004;
- **PRODUZIONE E VENDITA DI MIELE:** per tale alimento il reg. CE 853/2004 non prevede requisiti specifici. Si applica pertanto solo il regime della semplice registrazione previsto dal reg. CE 852/2004;
- **DEPOSITO** che commercializza i prodotti alimentari di origine animale esclusivamente confezionati e imballati all'origine (che necessitano o meno di condizionamento termico), a condizione che non siano destinati ad altri Stati Membri della UE o all'esportazione verso Paesi Terzi;
- **FORNITURA DIRETTA DI PICCOLI QUANTITATIVI DI CARNI PROVENIENTI DA POLLAME E LAGOMORFI** macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche (ai sensi del reg. CE 853/2004, art. 1, paragrafo 2, lettera d);
- **CESSIONE DIRETTA DI CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA CACCIATA** dal cacciatore al consumatore finale o esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale (ai sensi del reg. CE 853/2004. Art.1, paragrafo 2, lettera e);
- **AZIENDE AGRITURISTICHE e LABORATORI DI LAVORAZIONE ANNESSI** alle aziende agricole, che trasformano le loro produzioni (es. latte e carne) per la vendita diretta al consumatore finale.
- **ATTIVITÀ DI TRASPORTO ALIMENTI;**
- **ALTRE ATTIVITÀ DELLA PRODUZIONE PRIMARIA.**

PROCEDURE SPECIFICHE DI RICONOSCIMENTO

In sintesi, è richiesta una istanza/comunicazione formale all'Autorità competente per:

- **riconoscimento** degli stabilimenti di **nuova attivazione** ([Allegato 2](#));
- **voltura** del decreto di riconoscimento per **cambio di ragione sociale** ([Allegato 3](#));
- **aggiornamento del decreto di riconoscimento a seguito di modifiche** strutturali/impianistiche/di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla



tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ([Allegato 6](#));

- **comunicazione di modifiche** strutturali/impianistiche/di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ([Allegato 7](#));
- **comunicazione di variazione di titolarità**/legale rappresentanza dell'impresa che non comporti modifiche della ragione sociale ([Allegato 8](#));
- **comunicazione** da effettuare a seguito di **sospensione temporanea o cessazione** totale o parziale dell'attività ([Allegato 9](#)).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA/COMUNICAZIONE

1. Il responsabile dello stabilimento presenta al Servizio Veterinario Area B, S.C. Igiene della produzione degli alimenti di origine animale e loro derivati dell'ASL TO5 (Carignano, via Cara de Canonica, 6 - piano 3°) l'istanza/comunicazione (in 2 copie, di cui l'originale in marca da bollo, se richiesto, cioè: in fase di presentazione della domanda oppure nelle fattispecie in cui è necessario un aggiornamento del decreto di riconoscimento; una seconda marca da bollo deve essere consegnata contestualmente per l'applicazione sul decreto), corredata dalla documentazione elencata nella stessa;
2. Il procedimento amministrativo affidato all'ASL, a partire dalla presentazione dell'istanza, deve concludersi, di norma:
 - a. entro 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni nel caso in cui lo stabilimento non soddisfi tutti i requisiti previsti, per gli stabilimenti di nuova attivazione;
 - b. entro 30gg dal ricevimento, in tutti gli altri casi.

Per maggiori dettagli sull'iter delle istanze/comunicazioni, si rimanda a quanto previsto dalla DGR. N. 4-9933 del 03/11/2008 e alla DD n. 715 del 4.11.2008 che forniscono indicazioni operative specifiche.

Si suggerisce di contattare preventivamente il personale del Servizio Veterinario che potrà fornire la necessaria assistenza.

MODULISTICA

Tutti i moduli necessari per la presentazione di Istanza/Comunicazione all'ASL, e relativa documentazione, sono scaricabili dal sito dell'ASL TO5 -- Servizi per i cittadini -- Modulistica -- Area Alimenti --- Riconoscimenti/Bollo CE (<https://prd-www-aslto5.portali.csi.it/attivita/riconoscimento-stabilimenti-alimenti-origine-animale>).

TERMINI E SCADENZE PER PRESENTARE LA DOMANDA

- Presentare l'istanza di riconoscimento di uno stabilimento di nuova attivazione ([Allegato 2](#)) non appena la struttura risulta ultimata;



- Presentare le altre istanze/comunicazioni in tempi brevi rispetto alla variazione intervenuta (es. modifiche all'impianto, cambio di ragione sociale della Ditta, cessata attività dello stabilimento).

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA

L'istanza/comunicazione deve essere corredata dall'attestazione di avvenuto versamento della tariffa prevista dal D.Lvo n. 32 del 2 febbraio 2021. Si precisa che le tariffe sono omnicomprendenti di tutte le attività istruttorie e dei sopralluoghi necessari al rilascio o alla modifica del provvedimento di riconoscimento.

	Attività	Tariffa
1	Tariffa forfettaria per il riconoscimento, inclusiva delle prime 3 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale	300 euro
2	Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 3 ore di cui al punto 1, necessaria per concludere il procedimento di riconoscimento	80 euro/h
3	Tariffa forfettaria per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale	100 euro
4	Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 2 ore di cui al punto 3, necessaria per concludere il procedimento di aggiornamento dell'atto di riconoscimento	80 euro/h
5	Tariffa forfettaria per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento senza sopralluogo (es. <i>variazione ragione sociale</i>)	50 euro
6	Tariffa per ogni ora impiegata dall'Autorità Competente per il rilascio delle autorizzazioni, incluso l'eventuale sopralluogo, ai sensi dell'art. 6, comma 15 del D.Lvo n. 32/2021	80 euro/h

Le tariffe per gli aggiornamenti del riconoscimento NON sono dovute nei seguenti casi:

- Sospensione o revoca del riconoscimento;
- Variazione della toponomastica;
- Variazione di rappresentante legale di società di capitali.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della tariffa può essere effettuato mediante:

- bonifico bancario sul conto intestato a: **ASL TO5 Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino**
Piazza Silvio Pellico, n.1 – 10023 Chieri (TO)
CF e PI 06827170017
INTESA SAN PAOLO Ag. di Chieri
IBAN: IT 76 S 03069 30360 100000046156
causale di versamento: richiesta/modifica decreto di riconoscimento



A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. IGIENE DELLA PRODUZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Sede di Direzione - via Cara de' Canonica n. 6 - 10041 CARIGNANO (TO)

tel. 0119698900 Fax 011046279

sito internet: www.aslto5.piemonte.it

e-mail: veterinari.b@aslto5.piemonte.it

e-mail certificata: protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

Sede Legale – Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri (To) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

A CHI RIVOLGERSI

Servizio Veterinario area B

S.C. Igiene della produzione degli alimenti di origine animale e loro derivati

Via Cara de Canonica, 6 - 10041 Carignano (TO)

Tel. 011/9698900

E-mail: veterinari.b@aslto5.piemonte.it

PEC: protocollo@cert.aslto5.piemonte.it